

Numero della proposta

291

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 B. - 64 - 65

Comunicazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Dicembre 1864.
dal Ministro *Dell' Estero*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

142

Signori! — La presenza di numerose Colonie italiane sulle coste occidentali d' America, e quella in ispecie della più importante fra esse nella Repubblica del Perù aveva da qualche tempo richiamato l' attenzione del Governo del Re a dare ordinamento riconosciuto e legale ai nostri interessi colà che avevano per lo addietro avuto incremento e sviluppo sotto la sola salvaguardia della benevolenza degli Stati Americani per noi. ~~Admirando~~ inoltre che Autorità nazionali potessero esercitare in quelle contrade anche le attribuzioni, cui non bastava l' amicizia dei Governi locali, per la redazione degli atti destinati ad aver vigore fra noi, per la liquidazione delle successioni dei sudditi, per l' esercizio della giurisdizione sulle nostre genti di mare, per il regolamento delle avarie, per la ricerca e consegna dei marinai disertori, ed altre molteplici stipulazioni di comune vantaggio.

A siffatti scopi il Governo del Re ha cercato di provvedere collo stabilimento di una legazione al Perù, che avrà ad insinuare ulteriori rapporti d' utilità, e coll' invio di un Console di carriera, in cui si concentrino coll' esercizio diretto dell' autorità consolare in Lima anche le attribuzioni di sorveglianza sui posti subalterni affidati in sì vasto territorio ad Agenti locali.

Importava però sommamente che fossero ben definite le facoltà consolari. Si fecero quindi varj esperimenti per conciliare il disposto della patria e della peruviana legislazione, e mercé il buon volere delle due parti, si riuscì a risultato favorevole mercé la conclusione di una Convenzione consolare tra l' Italia ed il Perù che fu firmata in Torino il 3 Maggio 1863.

Siffatta Convenzione dà finalmente alle competenze dei nostri Agenti nella Repubblica del Perù una posizione legale e precisa, e segna un notevole progresso nei nostri rapporti con

quello Stato. Dessa d' altronde può quidare ad effetti
 d' accordi somiglianti colle altre Repubbliche Americane
 sul Pacifico, e così al Seru come altrove la N.^a
 legazione procurerà di conseguire in ogni tempo
 quel maggiore progresso che sia possibile allo
 stato delle civili legislazioni e dei principj di
 naturalità diversamente stabiliti per ragioni
 abbastanza note fra noi ed in America.

Ho pertanto l'onore, in adempimento
 al disposto dell' art. 5.^o dello Statuto, di dare notizia
 alla Camera di questa importante stipulazione.

già scritto in foglio

N° 291.

Comunicazione del Ministro Raddato del Regno

Ministero degli Affari Esteri

(Kommunikation)

La presente comunicazione concerne l'istituzione
di un ufficio di corrispondenza tra l'Italia
ed il Perù e sotto data in Torino il 3. Maggio
1863.

Fatta al 17. Dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA*A tutti coloro che le presenti vedranno Salute.*

Una Convenzione Consolare essendo stata conclusa tra l'Italia ed il Perù e dai rispettivi plenipotenziarii sottoscritta in Torino addì tre del mese di Maggio del corrente anno Mille Ottocentofessantatre.

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Supremo Governo del Perù hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare, che chiaramente determini i diritti, le immunità, i privilegi e gli obblighi rispettivi degli Agenti Consolari nei due Stati.

Per tale oggetto hanno nominato a loro Plenipotenziarii cioè:

S. M. il Re d'Italia, il Sig.^o Professore Cristoforo Negri, commendatore del Suo Ordine del Santo Maurizio e Saziano, Grande Ufficiale dell'Ordine del Sole e del Leone di Persia, commendatore degli Ordini del Crociato di Portogallo e di Isabella da Cattolice di Spagna, e di altri Ordini Stranieri, Membro di parecchie Accademie scientifiche, suo Console Generale di 1^a Classe, Preggente la Divisione dei Consolati e del Commer-

nel Ministero degli Affari Esteri.

Ed il Supremo Governo della Repubblica del Perù, il S^{to} Dottore Don Luigi Mesones suo Incaricato d'affari in Italia,

I quali dopo che ebbero presentato i loro pieni poteri che trovarono in buona e debita forma convennero negli Articoli seguenti

Art. 1.^o

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà facoltà di nominare e mantenere Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti Consolari nelle città, borghi, porti ed in ogni località dell'altro Stato ove sia costituita la residenza dei detti funzionari.

Art. 2.^o

Gli Impiegati consolari non entreranno in esercizio delle loro funzioni se non quando abbiano ottenuto dal Governo dello Stato, nel quale devono riprendere, l'Exequatur alla Patente o nomina, secondo l'uso delle rispettive Nazioni.

Le Alte Parti Contraenti si riservano il diritto di negare l'Exequatur alla Patente, lettere di provvisione, o nomine consolari, come pure di ritirare l'Exequatur accordato. Esse però convengono che in quest'ultimo caso si manifesteranno i motivi di siffatta misura.

Art. III.

Gli Agenti Diplomatici, Consoli Generali e Consoli dei due Stati potranno altresì nomi-

4. 149

nare Viceconsoli e Delegati od Agenti Consolari,
nelle località del loro distretto giurisdizionale,
quando loro sia stata regolarmente consegnata tale
facoltà.

Queste due classi di impiegati non sferiranno
le loro funzioni prima di essere riconosciuti
dal Governo locale.

Art. IV.

Il Supremo Governo della Repubblica del
Perù e S. M. il Re di Italia convengono che i
Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od
Agenti Consolari, ed altresì i rispettivi Segretarii,
Cancellieri o Vicecancellieri, abbiano a godere delle
immunità, ed esenzioni inerenti alla loro carica,
ed indispensabili alla loro completa indipendenza
dalle Autorità locali.

Art. V.

Le Parti Contraenti convengono inoltre che
i funzionari Consolari non Sudditi dello Stato,
in cui risiedono, siano esenti dall'obbligo degli
alloggi militari, e dal pagamento delle contribu-
zioni di guerra, contribuzioni dirette, personali
o mobiliari, imposte a favore dello Stato medesi-
mo, dei Comuni o dei Municipii. Ma pel loro
Commercio particolare, la loro industria od i
loro beni immobili, ed in tutto ciò che non si
riferisca direttamente od indirettamente all'eser-
cizio delle funzioni consolari, essi sono soggetti ai
pesi ed alle imposizioni del paese di loro residenza.

Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli, Delegati

ed Agenti consolari godranno egualmente della immunità personale, eccettuati i casi relativi a fatti od atti, che la legislazione dei due paesi qualifica crimini o delitti gravi inducenti pena corporale.

Art. VI.

Gli Agenti consolari potranno inalberare la bandiera dei loro Stati nei giorni di pubblica solennità, o di feste religiose o nazionali, quando però non esista nel medesimo luogo una legazione del loro paese.

Essi hanno pure la facoltà di collocare sulla porta delle loro Case lo Stemma della Nazione a cui appartengono con questa leggenda

Consolato di *Italia*

Consolato del *Perù*.

Tali prerogative hanno per solo scopo di designare il sito del Consolato ai *Mahmudj* ed ai *Nazionaliz* ma non danno giammai fondamento ad immunità di Esilio.

Art. VII.

Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli, e Delegati ed Agenti consolari, ed i loro Segretari e cancellieri, non faranno tenuti a deporre quali testimonii innanzi a Giudici di prima istanza.

Se saranno necessarii in processo le deposizioni giudiziali di quegli Agenti, si inviteranno loro in iscritto il giorno e l'ora, in cui i giudici abbiano a recarvisi personalmente ad assumere a domicilio.

Quando sivi le parti od i Tribunali Superiori

di Giustizia debbano ricevere nel loro ufficio quelle deposizioni, i funzionarii Consolari deporranno nella Sala dell' Udienza e vi occuperanno un luogo distinto.

Art. VIII.

Gli Archivi Consolari sono inviolabili e le locali Autorità in nessun caso e sotto verun pretesto non potranno visitarli, ne esaminare od impostrarli dei libri, Carte o documenti che contengono.

Questi documenti devono essere interamente separati dai libri o carte relative al commercio ed industria che si esercitano dagli Impiegati Consolari.

Art. IX.

In caso di morte o assenza od impedimento dei Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati ed Agenti Consolari, i Cancellieri, Vicecancellieri e Segretarii, anteriormente presentati alle Autorità locali, eserciteranno le funzioni del Consolato ad interim, ma di pien diritto, secondo la qualità dell' ufficio che rappresentano.

Le Autorità locali faranno tenute a prestar loro appoggio e protezione, ed a mantenerli durante il tempo della loro gestione provvisoria, nel godimento dei diritti, privilegi ed immunità, che, in virtù della presente Convenzione si concedono ai Consoli e Viceconsoli.

Art. X.

Art. X

Morendo un Agente Consolare, senza che lascio un sostituto od altro incaricato dell'Archivio, la competente Autorità locale apporrà i sigilli alle carte, libri e documenti del Consolato, ma si asterrà dal leggerne od esaminarne le note o gli appunti.

Questa operazione si farà in presenza di due concittadini del defunto, ed in difetto, di due sudditi scelti fra i più notabili del luogo, dandosi, ove sia possibile, la preferenza ad alcun Console di altra Amica Potenza.

All'atto della consegna dell'Archivio al Nuovo Impiegato consolare, si toglieranno i sigilli in presenza delle succennate persone, se ancor sono in paese.

Art. XI

Spetta ai Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti consolari di proteggere il Commercio dei nazionali. Sono competenti di reclamare alle Autorità del distretto, in cui risiedono, contro le infrazioni dei Trattati o Convenzioni vigenti fra i due paesi, di difendere le ragioni e gli interessi dei nazionali, e di appropriaire le fondate domande o querelle.

In caso di urgenza, ed in mancanza od assenza degli Agenti Diplomatici della nazione, a cui appartengono i Consoli, questi potranno dirigere rimostranze al Supremo Governo dello Stato, nel quale dimorano, per denegata giustizia, od abusi delle Autorità locali a danno dei nazionali.

Art. XII

I Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti consolari d'Italia nel Perù, e del Perù in Italia, avranno facoltà di assumere nel consolato, al domicilio delle parti od a bordo dei legni nazionali, le dichiarazioni dei Capitani, marinaj, papaggersi, negozianti, e di qualsiviasi altro suddito dello Stato che rappresentano.

Essi riceveranno pure i contratti, testamenti ed altri Atti Notarili relativi ai loro connazionali, ma quando alcuno di tali Atti abbia per oggetto di costituire ipoteca, si osserveranno le leggi speciali dei due Stati.

Gli Agenti stessi sono pure autorizzati al rogito delle convenzioni stipulate dai loro nazionali con altre persone del distretto Consolare, ed anche di quelle seguite esclusivamente fra cittadini del paese di loro residenza, quando però le medesime si riferiscano a beni situati nel territorio della Nazione dei Consoli stessi: o ad Affari che vi si debbano trattare.

I Certificati od attestazioni di questi Atti o documenti, debitamente legalizzati dai suddetti Agenti e muniti del Sigillo del loro consolato, faranno fede in giudizio e fuori, ed avranno valore legale tanto in Italia che nel Perù, se quei documenti vennero fatti conforme alle leggi dello Stato a cui i Consoli appartengono, o se furono adempite le formalità del Sigillo e registro e le altre condizioni richieste nel paese ove devono valere.

Dovranno altresì forza e valore legale in Italia e nel Perù le traduzioni, gli estratti o le legalizzazioni, fatte dagli Agenti Consolari, di qualsivoglia documento che proceda dai funzionarii o dalle Autorità degli Stati rispettivi.

Art. XIII.

Ogni lodo o decisione, pronunciata dai Consoli d'Italia nel Perù, o da quelli del Perù in Italia in qualità di giudici arbitri in vertenze meramente mercantili dei nazionali, avrà valore legale in entrambi gli Stati.

Art. XIV.

Quando un Suddito di una delle Alte Parti Contraenti muoja nel territorio dell'altra, le locali Autorità dovranno darne immediato avviso ai rispettivi Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli od Agenti Consolari che risiedono nel Distretto.

Questi funzionarii avranno lo stesso obbligo verso le Autorità locali qualora essi prima abbiano avuto notizia del decesso.

Se un Italiano dal Perù, od un Peruviano in Italia sarà morto senza aver nominato Eredi od esecutori testamentarii, o gli Eredi od esecutori testamentarii siano assenti, nonopritti od incapaci, i Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli od Agenti Consolari eseguiranno quanto segue:

1.º Apporranno i Sigilli del Consolato a tutti i beni mobili e Carte del defunto

dando Orrofo d'Ufficio od a richiesta degli interessati, alla competente Autorità giudiziale, per-
 chè questa, se lo desidera, intervenga all'atto
 e possa rinunciare i proprii Segilli, nel qual
 caso i Segilli non si toglieranno se non di co-
 mune accordo.

Nondimeno se dopo essere debitamente
 prevenuta la Autorità giudiziale, trascorrono
 quarantotto ore senza, che la stessa Autorità
 sia presentata, il Causale potrà procedere da
 solo a dissigellare.


2.^o Compiteranno, l'inventario di tutti
 i beni, effetti e valori appartenenti al de-
 funto, eseguendo questa operazione in presenza
 dell'Autorità locale se essa vorrà intervenire.

3.^o Procederanno secondo l'uso del paese, alla
 vendita dei beni mobili o frutti esposti a
 deprezzamento o deteriorazione.

4.^o Pubblicheranno la notizia della morte
 in uno dei giornali del distretto, o delle capi-
 tali delle due nazioni.

Non consegneranno l'eredità od i frutti
 della stessa agli Eredi legittimi od ai loro
 mandatarii, fino a che non siano pagati tutti
 i debiti contratti dal defunto nello stesso paese,
 o che siano trascorsi sei mesi dal giorno della
 morte, senza che siano elevato reclamo in Or-
 dine all'Opera ereditaria.

5.^o Amministreranno e liquideranno le
 sostanze ereditarie o nomineranno sotto la pro-
 pria responsabilità un Curatore che le Amministrerà
 e liquiderà.



Le Autorità locali potranno intervenire in queste operazioni, a meno che alcun giudice del paese abbia ragioni di far valere contro la massa ereditaria, e ne risultino nelami contenziosi, da risolversi dai tribunali locali. In questo caso, i Consoli interverranno come rappresentanti l'eredità, conservando il diritto di Amministrazione, ma non procederanno alla liquidazione, se non dopo emanata la sentenza, o seguito componimento delle parti.

Art. XV.

Se accade la morte di alcun suddito Italiano o Peruviano in una località, ove non esiste Console della sua Nazione, la competente Autorità locale procederà alla compilazione dell'inventario e alla liquidazione delle sostanze ed effetti ereditarij, a tenore delle leggi del paese. Sarà però tenuta a dar conto di tali operazioni, entro il più breve termine possibile alla rispettiva Legazione, se vi è, od al Consolato o Viceconsolato più vicino al luogo in cui morì la persona senza testamento.

Se l'Agente Diplomatico od i Consoli riferiti si presentassero personalmente, od inviassero un mandatario in debita forma, la locale Autorità nel consegnare l'asse ereditario, la cui amministrazione e liquidazione compete di diritto a quei funzionarij, darà conto della gestione tenuta.

Art.º XVI.

I Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli ed Agenti Consolari d'Italia nel Perù e del Perù in Italia, potranno andare personalmente, o mandare rappresentanti a bordo dei legni delle loro rispettive Nazioni, quando v'abbia necessità d'interrogare i Capitani o marinai, esaminare i registri del legno, e ricevere deposizioni relative al suo viaggio potranno altresì dirigere i manifesti, agevolare la spedizione delle navi ed accompagnare i Capitani ed Ufficiali di Tribunali di giustizia, ed Amministratori di Logana, per servire di ^{loro} interprete e proteggere i loro interessi.

Art.º XVII.

Circa la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento dei legni, ed il trasporto e giungia delle merci ed effetti, si opereranno le leggi, statuti e regolamenti locali.

I Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti Consolari, conferiranno esclusivamente della disciplina o polizia interna dei legni mercantili delle loro rispettive nazioni, e decideranno le controversie o differenze esistenti tra i Capitani ed Ufficiali ed i marinai, specialmente quando si riferiscano ai loro contratti od al pagamento dei salarii.

Le Autorità locali non potranno intervenire, tranne che occorran, a bordo dei

legni spaccati, disordini che turbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o sia implicata in quelle controversie alcuna persona del luogo, o non appartenente all'equipaggio.

Negli altri casi, le Autorità locali si limiteranno ad appoggiare efficacemente gli Agenti Consolari, ove siano richieste per arretrato o detenzione in carcere di qualche individuo dell'equipaggio.

Art. XVIII.

I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Delegati od Agenti Consolari potranno prendere ed inviare a bordo, od al loro paese, i marinai e le altre persone comprese sotto alcuna denominazione nell'equipaggio, che disertino dai legni mercantili o da guerra degli Stati rispettivi.

Al tale oggetto essi dovranno rivolgersi in iscritto alle Autorità locali, e presentare i registri del bastimento ed il ruolo dell'equipaggio.

Se già fosse partito il legno, a cui appartenevano i disertori, basterà produrre copia autentica di quei documenti.

Le Autorità locali dovranno prestare assistenza ed aiuto agli impiegati Consolari, per l'arretrato e la custodia dei disertori nelle pubbliche Carceri o nei pontoni, ma gli Agenti rinfonderanno le spese.

E per evitare controversie, le Parti con-

traenti convengono che la quota esigibile per la detenzione dei disertori non ecceda i due franchi e mezzo al giorno in Italia, ed i quattro reali nel Perù.

L'Arresto del disertore non potrà durare più di tre mesi, spirati i quali, e previo opportuno Avviso al Console, dovrà farsi tre giorni prima, farsi posto in libertà né potrà essere nuovamente Arrestato per la stessa causa.

Non dimeno, se il disertore avesse commesso alcun altro reato nello stesso territorio, l'Autorità locale potrà diffondere la liberazione fino alla pronunzia ed esecuzione della Sentenza.

Le Alte Parti Contraenti convengono che rimangano esentati dalle stipulazioni contenute nel presente Articolo i marinai e gli altri individui appartenenti al legno, che siano sudditi del paese, ove segue la dispersione.

Art. XVIII.

Quando tra i Naviganti ed Armatori od Assicuratori non esista accordo speciale circa le avarie sofferte dai legni italiani o peruviani, sia in alto mare, sia dirigendosi ad alcun porto dei due Stati, i Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti consolari, conosceranno delle predette Avarie, se interesseranno unicamente i loro rispettivi nazionali.

Se invece fossero interesiati in quelle avarie

Sudditi dello Stato in cui risiedono i funzionarii
Consolari, o Sudditi di una terza potenza, co-
nosceranno di esse le Autorità locali, tranne
che tutte le parti si accordino o transigano
amichevolemente.

Art. XX.

Se alcun legno del Governo o di sudditi
dell'una delle Alte Parti Contraenti in-
venuta o naufraghi sulla costa dell'altra, le
Autorità locali ne daranno tosto avviso
al Console Generale, Console, Viceconsole o
Agente Consolare residente nel distretto, ed
in mancanza di essi al Console Generale, Con-
sole, Viceconsole o Delegato più vicino al
luogo in cui avvenne il fatto.

Tutte le operazioni relative al salvataggio
dei legni italiani naufragati ed avanzati nelle
acque territoriali del Perù, faranno dirette
dai Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli ed
Agenti Consolari d'Italia; e le operazioni
rispettanti il salvataggio delle Navi peruviane
che fossero naufragate od avanzate nelle acque
territoriali d'Italia, faranno dirette dai Con-
soli Generali, Consoli, Viceconsoli o Delegati
Consolari nel Perù.

Le Autorità locali non potranno inge-
rirsi se non per agevolare ai rispettivi Agenti
Consolari la cooperazione di cui abbisogna-
sero per mantenere l'ordine, per proteggere
le ragioni e gli interessi degli individui che pre-
sero parte alle operazioni del risparmio, e che non

appartenessero alla ciurma, e per assicurare l'espunzione delle disposizioni relative all'introduzione ed al trasporto delle merci salvate.

In difetto od. in assenza dei rispettivi Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli od Agenti Consolari, le Autorità locali prenderanno le misure necessarie alla protezione dei naufraghi ed alla conservazione delle merci od effetti salvati.

Le Alte Parti Contraenti convengono che le merci e gli effetti salvati non abbiano ad appoggiarsi a diritti di Dogana, a meno che si destinino al Consumo interno.

In caso di dubbio in ordine alla nazionalità dei legni naufragati, le disposizioni annunciate in questo Articolo faranno di mera competenza delle Autorità locali.

Art. XXI.

I Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli e Delegati od Agenti Consolari, come pure i Cancellieri, Vicecancellieri, Segretarii ed Applicati rispettivi godranno nel Terzo ed in Italia di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che furono o faranno accordati agli Agenti, di egual classe della nazione più favorita.

Art. XXII.

La presente Convenzione avrà vigore e forza obbligatoria durante dieci ^{anni} a computarsi dal

giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un
anno prima dello spirare di questo termine nes-
suna delle Alte Parti Contraenti avrà denunziato
ufficialmente all'altra la cessazione della
convenzione, essa continuerà in vigore finché non
sia trascorso un anno a computare dal di-
gi in cui segua tale dichiarazione..

Art. XXIII.

Questa Convenzione sarà ratificata da
S. M. il Re d'Italia, e da Sua Eccellenza
il Presidente della Repubblica del Perù,
coll'approvazione del Congresso. Le ratifiche
faranno scambiare nella città di Lima nel
termine di un anno ed anche prima, se sarà
possibile.

In fede del che i due Plenipotenziarii
firmarono e sigillarono coi loro sigilli parti-
colari, la presente Convenzione estesa in dop-
pio originale.

Fatto in Torino il giorno tre del mese
di Maggio dell'Anno di grazia mille otto-
cento sessanta e tre.

① Onatoforo Meyn Luigi Mesones ②

Noi avendo veduto ed esaminato la Con-
venzione Consolare qui sopra scritta, ed appro-
vandola in ogni e singola sua parte, l'abbia-
mo accettata, ratificata e confermata, come
per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo, e confer-
miamo.

1877

miamo, promettendo di osservarla e di farla
osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato le
presenti lettere di Ratificazione e vi abbiamo
fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Dat
in Torino addì Ventiquattro del mese di
Maggio l'anno del Signore e Mille Ottocento
sessantatre e del Regno Nostro il Decimo-
quinto.

Vittorio Emanuele

Per parte di S. M. il Re.

Il Ministro Segretario di Stato per gli
Affari Esteri
Visconti Venosta

Per copia conforme all'Originale
Il Segretario Generale
M. Carrara

V. Gallucci

11/29/1 157

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

COMUNICAZIONE

del presidente del Consiglio dei ministri,
ministro degli affari esteri

(LA MARMORA)

DI UNA

Convezione consolare conclusa tra l'Italia ed il Perù, e
sottoscritta in Torino il 3 maggio 1863.

di seguito

Tornata del 17 dicembre 1864.

SIGNORI! — La presenza di numerose colonie italiane sulle coste occidentali d'America, e quella in ispecie della più importante fra esse nella repubblica del Perù, aveva da qualche tempo richiamato l'attenzione del Governo del Re a dare ordinamento riconosciuto e legale ai nostri interessi colà che ~~per~~ ~~per lo addietro avuto~~ incremento e sviluppo ~~che~~ sola salvaguardia della benevolenza degli Stati Americani per noi. Richiedevasi inoltre che autorità nazionali potessero esercitare in quelle contrade anche le attribuzioni, cui non bastava l'amicizia dei Governi locali, ~~per~~ la redazione degli atti destinati ad aver vigore fra noi, ~~per~~ la liquidazione delle successioni dei sudditi, ~~per~~ l'esercizio della giurisdizione sulle nostre genti di mare, ~~per~~ il regolamento delle avarie, ~~per~~ la ricerca e consegna dei marinai disertori, ~~per~~ ~~altre~~ ~~molte~~ stipulazioni di comune vantaggio.

*si dovette
firmare il loco & alla*

la I. p. e.

*— +
— +
— +*

X, e si stringessero altre

— +

2

A siffatti scopi il Governo del Re ha cercato di provvedere collo stabilimento di una legazione al Perù, che avrà ad insinuare ulteriori rapporti d'utilità, e coll'invio di un console di carriera, in cui si concentrino coll'esercizio diretto dell'autorità consolare in Lima anche le attribuzioni di sorveglianza sui posti subalterni affidati in sì vasto territorio ad agenti locali.

Importava però sommamente che fossero ben definite le facoltà consolari. Si fecero quindi varii esperimenti per conciliare il disposto della patria e della peruviana legislazione, e mercè il buon volere delle due parti, si riuscì a risultato favorevole [redacted] conclusione di una convenzione consolare tra l'Italia ed il Perù, che fu firmata in Torino il 3 maggio 1863.

Xa

Siffatta convenzione [redacted] finalmente alle competenze dei nostri agenti nella repubblica del Perù una posizione legale e precisa, e segna un notevole progresso nei nostri rapporti con quello Stato. Dessa [redacted] può guidare ad effetti d'accordi somiglianti colle altre repubbliche americane sul Pacifico [redacted] così al Perù come altrove la regia legazione procurerà di conseguire in ogni tempo quel maggiore progresso che sia possibile allo stato delle civili legislazioni e dei principii di naturalità diversamente stabiliti [redacted] fra noi ed in America.

[Handwritten scribble]

[Handwritten notes: I. [redacted] F. E.]

[Handwritten scribble]

Ho pertanto l'onore, in adempimento al disposto dell'articolo 5 dello Statuto, di dare notizia alla Camera di questa importante stipulazione.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Perù e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritta in Torino addì tre del mese di maggio del corrente anno mille ottocento sessantè,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia ed il supremo Governo del Perù hanno deciso di concludere una Convenzione consolare, che chiaramente determini i diritti, le immunità, i privilegi e gli obblighi rispettivi degli agenti consolari nei due Stati;

Per tale oggetto hanno nominato a loro plenipotenziari, cioè:

M. il Re d'Italia, il signor professore Cristoforo Negri, commendatore del suo ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine del Sole e del Leone di Persia, commendatore degli ordini del Cristo di Portogallo e d'Isabella la Cattolica di Spagna, e di altri ordini stranieri, membro di parecchie Accademie scientifiche, suo console generale di 1ª classe, reggente la divisione dei Consolati e del Commercio nel Ministero degli affari esteri;

Ed il supremo Governo della Repubblica del Perù, il signor dottore Don Luigi [redacted], suo incaricato di affari in Italia;

I quali dopo che ebbero presentato i pieni poteri, che trovarono in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

ART. 1.

Ciascuna delle alte parti contraenti avrà facoltà di nominare e mantenere consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati ed agenti consolari nelle città, borghi, porti ed in ogni località dell'altro Stato ove sia consentita la residenza dei detti funzionari.

18

1.

1.

L. Visconti

2 loro

13

12

11

10

7

1x

4

ART. 2.

Gli impiegati consolari non entreranno in esercizio delle loro funzioni se non quando abbiano ottenuto dal Governo dello Stato, nel quale devono risiedere, l'*exequatur* alla patente o nomina, secondo l'uso delle rispettive nazioni.

Le alte parti contraenti si riservano il diritto di negare l'*exequatur* alle patenti, lettere di provvisione, o nomine consolari, come pure di ritirare l'*exequatur* accordato. Esse però convengono che in quest'ultimo caso si manifesteranno i motivi di siffatta misura.

ART. 3.

Gli agenti diplomatici, consoli generali e consoli dei due Stati potranno altresì nominare vice-consoli delegati od agenti consolari nelle località del loro distretto giurisdizionale, quando loro sia stata regolarmente concessa tale facoltà.

Queste due classi d'impiegati non eserciteranno le loro funzioni prima di essere riconosciuti dal Governo locale.

ART. 4.

Il Supremo Governo della Repubblica del Perù, e S. M. il Re d'Italia convengono che i consoli generali, consoli, vice-consoli delegati od agenti consolari, ed altresì i rispettivi segretari, cancellieri o vice-cancellieri, abbiano a godere delle immunità ed esenzioni inerenti alla loro carica, ed indispensabili alla loro completa indipendenza dalle autorità locali.

ART. 5.

Le parti contraenti convengono inoltre che i funzionari consolari non sudditi dello Stato in cui risiedono siano esenti dall'obbligo degli alloggi militari, e dal pagamento delle contribuzioni di guerra, contribuzioni dirette, personali o mobiliari, imposte a favore dello Stato medesimo, dei comuni, dei municipi. Ma pel loro commercio particolare, la loro industria od i loro beni immobili, ed in tutto ciò che non si riferisca direttamente od indirettamente all'esercizio delle funzioni consolari, essi sono soggetti ai pesi ed alle imposizioni del paese di loro residenza.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari godranno egualmente dell'immunità personale, eccettuati i casi relativi a fatti od atti, che la legislazione dei due paesi qualifica crimini o delitti gravi inducenti pena corporale.

ART. 6.

Gli agenti consolari potranno inalberare la bandiera dei loro Stati nei giorni di pubblica solennità, o di feste religiose o nazionali, quando però non esista nel medesimo luogo una Legazione del loro paese.

Essi hanno pure la facoltà di collocare sulla porta delle loro case lo stemma della Nazione a cui appartengono con questa leggenda: *Consolato d'Italia — Consolato del Perù.*

Tali prerogative hanno per solo scopo di designare il sito del Consolato ai marinai ed ai nazionali, ma non hanno giammai fondamento ad immunità di asilo.

ART. 7.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, ed i loro segretari e cancellieri, non saranno tenuti a deporre quali testimoni innanzi a giudici di prima istanza.

Se saranno necessarie in processo le deposizioni giudiziali di quegli agenti, si indicheranno loro in iscritto il giorno e l'ora, in cui i giudici abbiano a recarsi personalmente ad assumerle a domicilio.

Quando poi le Corti od i tribunali superiori di giustizia debbano ricevere in loro ufficio quelle deposizioni, i funzionari consolari deporranno nella sala dell'udienza e vi occuperanno un seggio distinto.

Art. 8.

Gli archivi consolari sono inviolabili e le locali autorità in nessun caso e sotto verun pretesto non potranno visitarli, nè esaminare od impossessarsi dei libri, carte o documenti che contengono.

Questi documenti devono essere interamente separati dai libri o carte relative al commercio od industria che si esercitasse dagli impiegati consolari.

Art. 9.

In caso di morte, assenza od impedimento dei consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, i cancellieri, vice-cancellieri e segretari, anteriormente presentati alle autorità locali, eserciteranno le funzioni del Consolato *ad interim*, ma di pien diritto, secondo la qualità dell'ufficio che rappresenta.

Le autorità locali saranno tenute a prestar loro appoggio e protezione, ed a mantenerli durante il tempo della loro gestione provvisoria, nel godimento dei diritti, privilegi ed immunità, che, in virtù della presente Convenzione, si concedono ai consoli e vice-consoli.

ART. 10.

Morrendo un agente consolare, senza che lasci un sostituito od altro incaricato dell'archivio, la competente autorità locale apporrà i sigilli alle carte, libri e documenti del Consolato, ma si asterrà dal leggerne od esaminarne le note o gli appunti.

Questa operazione si farà in presenza di due concittadini del defunto, ed in difetto, di due sudditi scelti fra i notabili del luogo, dandosi, ove sia possibile, la preferenza ad alcun console di altra amica potenza.

All'atto della consegna dell'archivio al nuovo impiegato consolare, si toglieranno i sigilli in presenza delle suaccennate persone, se ancor sono in paese.

ART. 11.

Spetta ai consoli generali, consoli, vice-consoli delegati od agenti consolari di proteggere il commercio dei nazionali. Loro compete di reclamare alle autorità del distretto in cui risiedono contro le infrazioni dei trattati o convenzioni vigenti fra i due paesi, di difendere le ragioni e gli interessi dei nazionali, e di appoggiarne le fondate domande o querele.

In caso d'urgenza, ed in mancanza od assenza degli agenti diplomatici della nazione a cui appartengono i consoli, questi potranno dirigere rimostranze al supremo Governo dello Stato, nel quale dimorano, per denegata giustizia, od abusi delle autorità locali a danno dei nazionali.

ART. 12.

I consoli generali, consoli, vice-consoli delegati od agenti consolari d'Italia nel Perù, e del Perù in Italia, avranno facoltà di assumere nel Consolato, al domicilio delle parti od a bordo dei legni nazionali, le dichiarazioni dei capitani, marinai, passeggeri, negozianti, e di qualsiasi altro suddito dello Stato che rappresentano.

Essi riceveranno pure i contratti, testamenti ed altri atti notarili relativi ai loro connazionali, ma quando alcuno di tali atti abbia per oggetto di costituire ipoteca, si osserveranno le leggi speciali dei due Stati.

Gli agenti stessi sono pure autorizzati al rogito delle convenzioni stipulate dai loro nazionali con altre persone del distretto consolare, ed anche di quelle seguite esclusivamente fra cittadini del paese di loro residenza, quando però le medesime si riferiscano a beni situati nel territorio della nazione dei consoli stessi o ad affari che vi si debbano trattare.

12
1e

I certificati od attestazioni di questi atti o documenti, debitamente legalizzati dai suddetti agenti e muniti del sigillo del loro Consolato, faranno fede in giudizio e fuori, ed avranno valore legale tanto in Italia che nel Perù, se quei documenti vennero stesi conforme alle leggi dello Stato a cui i consoli appartengono, se furono adempiute le formalità del sigillo e registro e le altre condizioni richieste nel paese ove devono valere.

Avranno altresì forza e valore legale in Italia e nel Perù le traduzioni, gli estratti o le legalizzazioni, fatte dagli agenti consolari, di qualsivoglia documento che proceda dai funzionari o dalle autorità degli Stati rispettivi.

ART. 13.

Ogni lodo o decisione, pronunziata dai consoli in Italia nel Perù, o da quelli del Perù in Italia in qualità di giudici arbitri in vertenze meramente mercantili dei nazionali, avrà valore legale in entrambi gli Stati.

ART. 14.

Quando un suddito di una delle alte parti contraenti muoia nel territorio dell'altra, le locali autorità dovranno darne immediato avviso ai rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari che risiedono nel distretto.

Questi funzionari avranno lo stesso obbligo verso le autorità locali qualora pei primi abbiano avuto notizia del decesso.

Se un italiano nel Perù, od un peruviano in Italia sarà morto senza aver nominato eredi od esecutori testamentari, o gli eredi od esecutori testamentari siano assenti, sconosciuti od incapaci, i consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari eseguiranno quanto segue:

1° Apporranno i sigilli del Consolato a tutti i beni, mobili e carte del defunto dando avviso d'ufficio od a richiesta degli interessati alla competente autorità giudiziale, perchè questa, se lo desidera, intervenga all'atto e possa incrociare i propri sigilli, nel qual caso i sigilli non si toglieranno se non di comune accordo.

Nondimeno se dopo essere debitamente prevenuta l'autorità giudiziale, trascorrano quarant'otto ore senza che la stessa autorità siasi presentata, il console potrà procedere da solo a dissuggellare ;

2° Compileranno l'inventario di tutti i beni, effetti e valori appartenenti al defunto, eseguendo questa ope-

2,

8. razione in presenza dell'autorità locale, se essa vorrà intervenire.

3° Procederanno, secondo l'uso del paese, alla vendita dei beni mobili o frutti esposti a deperimento o deteriorazione;

4° Pubblicheranno la notizia della morte in uno dei giornali del distretto, o delle capitali delle due nazioni.

Non consegneranno però l'eredità od i frutti della stessa agli eredi legittimi od ai loro mandatari, sino a che non siano pagati tutti i debiti contratti dal defunto nello stesso paese, o che siano trascorsi sei mesi dal giorno della morte, senza che siasi elevato reclamo in ordine all'asse ereditario;

5° Amministreranno e liquideranno le sostanze ereditarie o nomineranno sotto la propria responsabilità un curatore che le amministri e liquidi.

Le autorità locali potranno intervenire in queste operazioni, a meno che alcun suddito del paese abbia ragioni a far valere contro la massa ereditaria, e ne risultino reclami contenziosi, da risolversi dai tribunali locali. In questo caso, i consoli intervengono come rappresentanti l'eredità, conservando il diritto di amministrarla, ma non provvederanno alla liquidazione, se non dopo emanata la sentenza, o seguito componimento delle parti.

ART. 15.

Se accadesse la morte di alcun suddito italiano o peruviano in una località, ove non esista console della sua nazione, la competente autorità locale procederà alla compilazione dell'inventario ed alla liquidazione delle sostanze od effetti ereditari, a tenore delle leggi del paese. Sarà però tenuta a dar conto di tali operazioni, entro il più breve termine possibile alla rispettiva legazione, se vi è, od al Consolato o Vice-Consolato più vicino al luogo in cui morì la persona senza testamento.

Se l'agente diplomatico od i consoli riferiti si presentassero personalmente, od inviassero un mandatario in debita forma, la locale autorità nel consegnare l'asse ereditario, la cui amministrazione e liquidazione compete di diritto a quei funzionari, darà conto della gestione tenuta.

ART. 16.

I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari d'Italia nel Perù e del Perù in Italia, potranno andare personalmente, o mandare rappresen-

Non

il

Hx / are Tswu

tanti a bordo dei legni delle loro rispettive nazioni, quando v'abbia necessità d'interrogare i capitani o marinai, esaminare i registri del legno, e ricevere deposizioni relative al suo viaggio; potranno altresì dirigere i manifesti, agevolare la spedizione delle navi ed accompagnare i capitani od ufficiali ai tribunali di giustizia, od amministrazioni di dogana, per servire loro di interprete e proteggere i loro interessi.

ART. 17.

Circa la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento dei legni, ed il trasporto e sicurezza delle merci ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti locali.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, conosceranno esclusivamente della disciplina o polizia interna dei legni mercantili delle loro rispettive nazioni, e decideranno le controversie o differenze esistenti tra i capitani od ufficiali ed i marinai, specialmente quando si riferiscano ai loro contratti od al pagamento dei salari.

Le autorità locali non potranno intervenire, tranne che occorranò, a bordo dei legni suaccennati, disordini che turbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o sia implicata in quelle controversie alcuna persona del luogo, o non appartenente all'equipaggio.

Negli altri casi le autorità locali si limiteranno ad appoggiare efficacemente gli agenti consolari, ove siano richieste per arresto o detenzione in carcere di qualche individuo dell'equipaggio.

ART. 18.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari potranno prendere ed inviare a bordo, od al loro paese, i marinai e le altre persone comprese sotto alcuna denominazione nell'equipaggio, che disertino dai legni mercantili o da guerra degli Stati rispettivi.

A tale oggetto essi dovranno rivolgersi in iscritto alle autorità locali, e presentare i registri del bastimento ed il ruolo dell'equipaggio.

Se già fosse partito il legno, a cui appartenevano i disertori, basterà produrre copia autentica di quei documenti.

Le autorità locali dovranno prestare assistenza od aiuto agli impiegati consolari per l'arresto e la custo-

1x

10

dia dei disertori nelle pubbliche carceri o nei pontoni, ma gli agenti rifonderanno le spese.

E per evitare controversie, le parti contraenti convengono che la quota esigibile per la detenzione dei disertori non ecceda i due franchi e mezzo al giorno in Italia, ed i quattro reali nel Perù.

L'arresto del disertore non potrà durare più di tre mesi, spirati i quali, e previo opportuno avviso al console, da farsi tre giorni prima, sarà posto in libertà, nè potrà essere nuovamente arrestato per la stessa causa.

Nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun altro reato nello stesso territorio, l'autorità locale potrà differire la liberazione fino alla prolazione ed esecuzione della sentenza.

Le alte parti contraenti convengono che rimangano eccettuati dalle stipulazioni contenute nel presente articolo i marinai e gli altri individui appartenenti al legno che siano sudditi del paese ove segue la diserzione.

ART. 19.

Quando tra i naviganti ed armatori od assicuratori non esista accordo speciale circa le avarie sofferte dai legni italiani o peruviani, sia in alto mare, sia dirigendosi ad alcun porto dei due Stati, i consoli generali, consoli, vice-consoli delegati od agenti consolari, conosceranno delle predette avarie, se interessano unicamente i loro rispettivi nazionali.

Se invece fossero interessati in quelle avarie sudditi dello Stato in cui risiedono i funzionari consolari, o sudditi di una terza potenza, conosceranno di esse le autorità locali, tranne che tutte le parti si accordino o transigano amichevolmente.

ART. 20.

Se alcun legno del Governo o di sudditi dell'una delle alte parti contraenti investa o naufraghi sulla costa dell'altra, le autorità locali ne daranno tosto avviso al console generale, console, vice-console od agente consolare residente nel distretto, ed in mancanza di essi al console generale, console, vice-console o delegato più vicino al luogo in cui avvenne il fatto.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani naufragati ed avariati nelle acque territoriali del Perù saranno diritte dai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari d'Italia; e le operazioni riflettenti il salvataggio delle navi peruviane che fossero naufragate od avariate nelle acque territoriali

d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli o delegati consolari del Perù.

Le autorità locali non potranno ingerirsi se non per agevolare ai rispettivi agenti consolari la cooperazione di cui abbisognassero per mantenere l'ordine, per proteggere le ragioni e gli interessi degli individui che presero parte alle operazioni del ricupero, e che non appartenessero alla ciurma, e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni relative all'introduzione ed al trasporto delle merci salvate.

In difetto od in assenza dei rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari, le autorità locali prenderanno le misure necessarie alla protezione dei naufraghi ed alla conservazione delle merci od effetti salvati.

Le alte parti contraenti convengono che le merci e gli effetti salvati non abbiano ad assoggettarsi a diritti di dogana, a meno che si destinino al consumo interno.

In caso di dubbio in ordine alla nazionalità dei legni naufragati, le disposizioni accennate in questo articolo saranno di mera competenza delle autorità locali.

ART. 21.

I consoli generali, consoli, vice-consoli / delegati od agenti consolari, come pure i cancellieri, vice-cancellieri, segretari ed applicati rispettivi godranno nel Perù ed in Italia di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che furono o saranno accordati agli agenti di egual classe della nazione più favorita.

ART. 22.

La presente Convenzione avrà vigore e forza obbligatoria durante dieci anni a computarsi dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un anno prima dello spirare di questo termine nessuna delle alte parti contraenti avrà denunziato ufficialmente all'altra la cessazione della Convenzione, essa continuerà in vigore finchè non sia trascorso un anno a computare dal dì in cui segua tale dichiarazione.

ART. 23.

Questa Convenzione sarà ratificata da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il presidente della Repubblica del Perù, coll'approvazione del Congresso. Le ratifiche saranno scambiate nella città di Lima nel termine di un anno ed anche prima, se sarà possibile.

12

In fede del che i due plenipotenziari firmarono e sigillarono con i loro sigilli particolari la presente Convenzione esposta in doppio originale.

Fatto in Torino il giorno tre del mese di maggio dell'anno di grazia mille ottocento sessantatré.

(L. S.) CRISTOFORO NEGRI.
(L. S.) LUIGI GONZALEZ.

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione consolare qui sovrascritta, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarne e di farla osservare diligentemente.

In fede di che noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

Dat in Torino addì ventiquattro del mese di maggio l'anno del Signore mille ottocento sessantatré e del regno nostro a decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Per copia conforme all'originale:

M. Cerruti
Segretario generale del Ministero dell'Estero.
M. CERRUTI.

11.291

quinta-feira

de 1911

SI
di 11
quinta

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed

enclosed